



COMUNE DI BÉE

COMUNE DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

C.F.e Part. IVA 00588010033

C.A.P. 28813

Tel. 0323.56100 – Fax 0323.56467

N 31 Reg. Ordinanze

Provvedimento restrittivo per l'accensione di artifici pericolosi e non, e per utilizzare le cosiddette lanterne cinesi e/ o similari durante il periodo di Capodanno

IL SINDACO

- **Considerato** che durante il periodo delle festività di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi etc., e che tale condotta incide sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici usati senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni per le persone e cose;

- **Visto** che lo sparo ed il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplosivi con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per se stessi e per le persone e cose che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;

- **Considerato** che tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli cd. "declassificati" (e cioè potenzialmente non pericolosi), posti in libera vendita, contengono sostanze esplosive o simili, capaci di causare l'espansione improvvisa del materiale in essi contenuti, accompagnato solitamente dalla produzione di calore, effetti luminosi, sonori, gassosi o fumogeni;

- **Constatata** l'urgente necessità di adottare idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio,

- **Visti** anche gli effetti nocivi e pregiudizievoli che i botti hanno sugli animali domestici

-Considerato il grave pericolo di incendio dovuto allo stato attuale dei boschi determinato in data 28/12/2016 protocollo 56723 Regione Piemonte

- **Rilevata** la necessità di prevenire, eliminando, le possibili cause che favoriscano pericolose combustioni

- **Atteso** che l'uso di sostanze esplodenti danneggia, tra l'altro, anche il patrimonio pubblico e privato ed ostacola la libera fruibilità degli spazi pubblici per cui si registra anche una sensibile riduzione del livello della qualità urbana;

- **Visto l'art. 54**, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

- **Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno 11 Gennaio 2001 n. 559

- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

- **Visti** gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

- **Vista** la legge n. 125 del 24.07.2008;

- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

- **Vista** la legge n. 94 del 15.07.2009;

segue

-Visto l' art. 703 del Codice Penale;

-Visto l'art. 57 T.U.L.P.S.

ORDINA DA OGGI

1. Su tutto il territorio comunale è vietato far esplodere petardi e botti di qualsiasi tipologia
2. è vietato inoltre utilizzare le cosiddette lanterne cinesi e/ o similari,
3. Nel caso in cui la violazione amministrativa sia compiuta da parte di un minore degli anni diciotto, questi sarà accompagnato presso il Comando di Polizia operante per essere identificato, al fine di irrogare la sanzione amministrativa ai soggetti tenuti alla sua sorveglianza e che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata;

Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e del pagamento dei danni;

il trasgressore è ammesso, ai sensi di legge, al pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa di euro 100,00;

RACCOMANDA

1. Di non raccogliere eventuali botti c/o petardi o altra tipologia d'artificio inesplosi, rinvenuti c/o abbandonati su suolo pubblico e su quello privato;
2. I genitori dei minori o chi esercita la patria potestà , a vigilare su di essi affinché non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare pericoli derivanti da un loro utilizzo improprio c/o maldestro;

INVITA

La locale squadra antincendi Boschivi di Bée a monitorare il territorio ed a segnalare eventuali trasgressioni

DISPONE

La comunicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, T.U.E.L. , della presente ordinanza alla Prefettura di Ufficio Territoriale di Governo – la trasmissione per opportuna conoscenza alla locale Stazione Carabinieri di Premeno- nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune.

DEMANDA

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione on-line all'Albo Pretorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dalla casa comunale li 30/12/2016



Il Sindaco

[Handwritten signature in blue ink]